

# Dalla giurisprudenza conferme sull'irretroattività della presunzione dei capitali esteri

Secondo la Provinciale di Rimini, l'art. 12 del DL 78/2009 è norma sostanziale

/ Fabrizio DOMINICI

La Commissione tributaria provinciale di Rimini, con la sentenza n. [42/1/2017](#), si è occupata degli **investimenti** e delle attività di natura finanziaria detenuti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, nella fattispecie nella Repubblica di San Marino, stabilendo che la norma relativa al raddoppio dei termini per le violazioni alla legge sul [monitoraggio fiscale](#), ha natura sostanziale quindi non può operare retroattivamente.

L'Amministrazione finanziaria, sostenendo la natura **procedurale** della norma citata, riteneva invece di poter accertare anche periodi d'imposta antecedenti alla sua entrata in vigore, fondando la pretesa sulla locuzione secondo la quale tale normativa andrebbe applicata "in deroga ad ogni disposizione di legge".

Che la norma non possa avere efficacia retroattiva è opinione diffusa, sia perché essa ha introdotto un meccanismo **presuntivo** fondato sulla rilevanza fiscale delle somme occultate al monitoraggio fiscale, sia perché agisce sulla ripartizione dell'[onere della prova](#) tra amministrazione e contribuente.

Secondo la motivazione della sentenza in commento, tale irretroattività risiederebbe nei postulati contenuti nell'art. 11 delle preleggi e nella specifica codificazione legislativa contenuta nell'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e, aggiungiamo noi, nei principi **costituzionali** del [legittimo affidamento](#), della certezza del diritto,

della ragionevolezza e della capacità contributiva, sicché una lettura costituzionalmente orientata non può che **escludere** qualsiasi possibilità di applicazione retroattiva.

---

## Una presunzione non può essere procedurale

---

Inoltre, ammettendo l'applicazione retroattiva della norma sul c.d. raddoppio dei termini, verrebbero altresì violati principi di ordine comunitario, ai quali gli ordinamenti di tutti i Paesi membri devono necessariamente conformarsi, con la conseguenza ulteriore che la presunzione di **imponibilità** delle somme non indicate nel quadro RW si porrebbe in contrasto con l'art. 4 della Direttiva 88/361/CEE, come rilevato dai giudici della Corte di Giustizia nella sentenza del 15 febbraio 2017 relativa alla causa [C-317/15](#), perché idonea a restringere il principio di **libera circolazione** dei capitali, applicabile anche nei confronti dei paesi terzi (come [San Marino](#)) e, quindi, valevole anche per paesi diversi dagli Stati membri dell'Unione europea.

Allo stato attuale, l'orientamento giurisprudenziale maggioritario si è espresso nel senso della sentenza in commento, essendo all'evidenza illegittima la retroattività della norma (per tutte, C.T. Reg. Milano 6 marzo 2017 n. [872/11/17](#), C.T. Prov. Reggio Emilia 17 dicembre 2014 n. [566/3/14](#)).